PROVVEDIMENTO URGENTE IN DIRAMAZIONE

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DAGL 0000623 P-
del 16/01/2020

26291687

Roma 16 GEN. 2020

A TUTTI I CAPI
UFFICIO LEGISLATIVO
LORO SEDI

Al Ragioniere Generale dello Stato
R O M A

52636 | 10.3.1

OGGETTO: schema di decreto del Presidente della Repubblica che sostituisce il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, ai sensi dell'articolo 1, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 5, recante disposizioni in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali.

(ESAME PRELIMINARE)
(PRESIDENZA – SVILUPPO ECONOMICO)

Ai fini di cui all'art. 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 10 novembre 1993, si trasmette lo schema del provvedimento in oggetto, da sottoporre al Consiglio dei Ministri.

d'ordine del
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CHE SOSTITUISCE IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 SETTEMBRE 2010, N. 178, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 15, DELLA LEGGE 11 GENNAIO 2018, N. 5, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL REGISTRO PUBBLICO DEI CONTRAENTI CHE SI OPPONGONO ALL'UTILIZZO DEI PROPRI DATI PERSONALI E DEL PROPRIO NUMERO TELEFONICO PER VENDITE O PROMOZIONI COMMERCIALI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 130, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Visto il regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

Visto l'articolo 20-*bis* del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, concernente regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69, recante modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e, in particolare, l'articolo 1, comma 12;

Visto l'articolo 55 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;

Visto l'articolo 1, comma 54, della legge 4 agosto 2017, n. 124;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 2018, n. 149, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di registro pubblico delle opposizioni, con riguardo all'impiego della posta cartacea;

Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 5, e, in particolare, l'articolo 1, comma 15;

Acquisito il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 17 aprile 2019;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali del 30 aprile 2019, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 679/2016;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del...;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del...;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del...;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

ART. 1

(*Definizioni*)

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
   a) Codice: il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
   b) contraente: qualunque persona fisica o giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi telefonici accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o destinatario di tali servizi anche tramite schede prepagate;
   c) operatore: qualunque soggetto, persona fisica o giuridica, che, in qualità di titolare ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD), intenda effettuare il trattamento dei dati di cui all'articolo 129, comma 1, del Codice e delle numerazioni telefoniche nazionali mediante l'impiego del telefono oppure mediante posta cartacea per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;
   d) registro: il registro pubblico delle opposizioni di cui all'articolo 130, comma 3-*bis*, del Codice, esteso alle numerazioni nazionali fisse e mobili non riportate negli elenchi di contraenti di cui all'articolo 129 del Codice, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 5;
   e) elenchi di contraenti: gli elenchi di cui all'articolo 129 del Codice;
   f) gestore del registro: il Ministero dello sviluppo economico o il soggetto terzo al quale potrà essere affidata la realizzazione e la gestione del servizio;
   g) RGPD: regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati).

ART. 2

(*Ambito di applicazione*)

1. Il presente regolamento disciplina il registro pubblico delle opposizioni di cui all'articolo 130, comma 3-*bis*, del Codice, per quanto riguarda il trattamento delle numerazioni e dei corrispondenti indirizzi postali presenti negli elenchi di contraenti, e all'articolo 1, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 5, con riferimento al trattamento di tutte le numerazioni telefoniche nazionali fisse e mobili.

2. Il presente regolamento si applica ai trattamenti, mediante l'impiego del telefono oppure tramite posta cartacea, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, delle numerazioni telefoniche nazionali fisse e mobili, che siano o meno riportate in elenchi di contraenti, e degli indirizzi postali riportati nei medesimi elenchi, fermo restando il rispetto degli articoli 6, 7, 13 e 14 del RGPD, del diritto di opposizione di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del RGPD, e della legge n. 5 del 2018.

3. Restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i trattamenti di dati riferiti alle numerazioni telefoniche nazionali fisse e mobili e agli indirizzi postali inseriti negli elenchi di contraenti, effettuati per finalità statistiche dagli enti e dagli uffici di statistica appartenenti al Sistema statistico nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

ART. 3

(*Istituzione del registro*)

1. Il Ministero dello sviluppo economico istituisce, ai sensi dell'articolo 130, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del Codice, della legge n. 5 del 2018 e sulla base delle disposizioni di cui al presente regolamento, il registro pubblico delle opposizioni relativo agli indirizzi postali riportati negli elenchi di contraenti e a tutte le numerazioni nazionali fisse e mobili, che siano o meno riportate nei medesimi elenchi.

2. Il diritto di opposizione di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del RGPD, può essere esercitato dal contraente iscrivendosi al registro di cui al comma 1 ed ha efficacia con riferimento al trattamento dei dati personali di cui al presente regolamento effettuati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

ART. 4

(*Realizzazione e gestione del registro*)

1. Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla realizzazione e gestione del registro anche affidandone la realizzazione e la gestione a soggetti terzi che ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In caso di affidamento a terzi, il contratto di servizio, nel rispetto del RGPD, del Codice e del presente regolamento, prevede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali per quanto di sua competenza, anche in riferimento ai compiti di vigilanza e controllo di cui all'articolo 12, comma 1:

a) le condizioni generali di efficace ed efficiente svolgimento del servizio, la durata del rapporto, gli obblighi dell'affidatario;

b) i parametri per il calcolo dei corrispettivi nel rispetto dei provvedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico, basati sugli effettivi costi di funzionamento e manutenzione del registro;

c) le cause di recesso, di revoca e di decadenza, le garanzie da prestare e la responsabilità dell'affidatario, le penali per il caso di inadempimento;

d) l'obbligo dell'affidatario di garantire la continuità del servizio e il trasferimento di tutti i dati nell'eventuale fase di subentro di un nuovo affidatario o in caso di mutamento soggettivo dell'affidatario;

e) l'obbligo di consentire l'esercizio di attività di vigilanza e controllo da parte del Ministero dello sviluppo economico, per i profili attinenti al rispetto dell'atto di affidamento e del contratto di servizio, e da parte del Garante per la protezione dei dati personali, per i profili di propria competenza.

2. La concreta realizzazione ed il funzionamento del registro devono essere garantiti anche in caso di affidamento a terzi; a tale fine il Ministero dello sviluppo economico, anche per il tramite del gestore del registro pubblico delle opposizioni:

a) entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento provvede allo svolgimento e conclusione della consultazione dei principali operatori e delle associazioni dei consumatori rappresentate nel Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, a norma dell'articolo 136 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

b) entro il 1° novembre 2020 provvede, in collaborazione con la struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri competente per la trasformazione digitale per quanto di competenza, anche sulla base dell'esito della consultazione di cui alla lettera a), alla predisposizione e attivazione delle modalità tecniche ed operative di funzionamento ed accesso, anche telematico, al registro da parte degli operatori;

c) il 1° dicembre 2020 provvede, in collaborazione con la struttura della Presidenza del consiglio dei Ministri competente per la trasformazione digitale, per quanto di competenza, alla predisposizione ed attivazione delle modalità tecniche ed operative di iscrizione, anche telematica, al registro da parte dei contraenti e di verifica delle liste di contatti da parte degli operatori.

3. Ai sensi dell'articolo 20-*bis*, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, dell'articolo 1, comma 54, della legge 4 agosto 2017, n. 124, e della legge n. 5 del 2018, il registro si considera realizzato il 1° dicembre 2020; entro la predetta data sono completate le fasi della procedura descritta nel comma 2.

ART. 5

(Soggetti obbligati all'accesso e modalità di adesione al servizio)

1. Ciascun operatore, per effettuare il trattamento delle numerazioni nazionali fisse e mobili, mediante l'impiego del telefono, o degli indirizzi postali riportati in elenchi di contraenti, mediante posta cartacea, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, presenta istanza presso il gestore del registro, comprensiva di:

a) documentazione attestante l'identità dell'operatore: per le persone fisiche, documento di identità in corso di validità del soggetto; per le persone giuridiche e gli enti anche non riconosciuti, documento di identità del legale rappresentante pro tempore, atto di conferimento del potere di rappresentanza o della carica detenuta dal titolare, atto costitutivo e statuto; l'identificazione dell'operatore e l'accesso al servizio può avvenire anche attraverso le modalità di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero

attraverso il punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 64-bis del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005.

b) per i soli operatori che effettuano il trattamento mediante l'impiego del telefono, dichiarazione di attivazione del sistema di identificazione della linea chiamante alla quale può essere contattato ovvero dichiarazione dell'utilizzo degli appositi codici o prefissi specifici stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 5 del 2018, ovvero, nel caso di affidamento a terzi del servizio di effettuazione delle chiamate o degli inoltri, l'indicazione dei dati identificativi di ogni soggetto che curerà materialmente i contatti con i contraenti;

c) l'elenco o gli elenchi aggiornati di contraenti che costituiscono la fonte dei dati personali che l'operatore intende trattare.

2. Il gestore del registro, entro quindici giorni dall'effettivo ricevimento dell'istanza, assegna le credenziali di autenticazione e i profili di autorizzazione all'operatore. Il gestore pubblica gli estremi identificativi dell'operatore, comprensivi dei riferimenti di contatto, in apposito elenco consultabile sul sito web relativo al registro pubblico delle opposizioni per un periodo non superiore a dodici mesi dall'ultima consultazione del medesimo registro. L'operatore comunica al gestore del registro, senza ritardo, ogni variazione dei dati comunicati al momento del deposito dell'istanza di accesso al registro. La validità dell'iscrizione al registro cessa decorsi dodici mesi dall'ultima consultazione del medesimo registro.

ART. 6

(Costi di accesso al registro)

1. Gli operatori tenuti a consultare il registro corrispondono al gestore del registro le tariffe di accesso su base annuale o per altre frazioni temporali, anche di durata minore, a seconda delle esigenze dell'operatore e nei limiti stabiliti dal gestore. Il gestore del registro, se diverso dal Ministero dello sviluppo economico, predispone annualmente il piano preventivo dei costi di funzionamento e manutenzione del registro, comprensivo delle proposte delle tariffe per l'anno successivo, e lo comunica entro il 30 novembre al Ministero dello sviluppo economico. Il predetto piano è approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 130, comma 3-*ter*, lettera b), del Codice. Le tariffe sono determinate secondo i criteri generali stabiliti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 11 gennaio 2018, n. 5. I proventi delle tariffe d'accesso al registro costituiscono esclusivamente risorse per la gestione dello stesso e non possono essere aumentate per scopi di lucro da parte del gestore. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 130, comma 3-*ter*, lettera b), del Codice, è determinato il piano preventivo dei costi e delle tariffe per la realizzazione, l'avviamento, la gestione e la manutenzione del registro, incluso quanto necessario alle campagne informative di cui all'articolo 11, previa verifica del piano preventivo predisposto annualmente dal gestore.

2. Nel caso di gestione diretta del registro da parte del Ministero dello sviluppo economico, le somme derivanti dal pagamento delle tariffe sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai corrispondenti capitoli della spesa del Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla gestione del registro con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ART. 7

(Modalità e tempi di iscrizione dei contraenti al registro)

1. Ciascun contraente può chiedere al gestore del registro che la numerazione della quale è intestatario, riportata o meno negli elenchi di cui all'articolo 129 del Codice, o il corrispondente indirizzo postale, riportato nei medesimi elenchi, siano iscritti nel registro per opporsi al

trattamento di tali dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'impiego del telefono o della posta cartacea. L'iscrizione avviene gratuitamente secondo le seguenti modalità:

a) mediante compilazione di apposito modulo elettronico sul sito web del gestore del registro; in tale caso, il contraente è tenuto a comunicare la numerazione da iscrivere al registro, a dimostrarne la disponibilità e a fornire il proprio indirizzo di posta elettronica, secondo le modalità tecniche di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c); l'identificazione dell'operatore e l'accesso al servizio può avvenire anche attraverso le modalità di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ovvero attraverso il punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 64-bis del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005.

b) mediante chiamata, effettuata dalla linea telefonica con numerazione corrispondente a quella per la quale si chiede l'iscrizione nel registro, al numero telefonico appositamente predisposto dal gestore del registro; il sistema funziona mediante risponditore automatico, con possibilità per il contraente di ottenere comunque un'assistenza telefonica non automatizzata in caso di difficoltà o di problemi per l'iscrizione o il rinnovo o la revoca dell'iscrizione.

2. Le modalità tecniche e operative di iscrizione nel registro di cui al comma 1 possono essere ulteriormente definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e, per quanto di competenza, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri per la trasformazione digitale, al fine di migliorare l'accesso al servizio e nel rispetto dei parametri e delle specifiche tecniche che garantiscono il funzionamento del medesimo registro.

3. Nel caso in cui il contraente sia intestatario di più numerazioni, è possibile richiederne la contemporanea iscrizione nel registro, a condizione di utilizzare la modalità di cui al comma 1, lettera a). Il gestore del registro predispone strumenti a disposizione del contraente per consentire la verifica della propria iscrizione al registro.

4. I contraenti iscritti al registro per opporsi all'utilizzo della propria numerazione per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'impiego del telefono, possono rinnovare l'iscrizione in qualunque momento. Il rinnovo dell'iscrizione al registro comporta la revoca del consenso al trattamento della propria numerazione per tali finalità e modalità, prestato ai titolari del trattamento precedentemente alla data di rinnovo dell'iscrizione.

5. I contraenti iscritti al registro possono revocare in qualunque momento la propria opposizione nei confronti di uno o più operatori. La revoca dell'opposizione consente il trattamento da parte dei titolari per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale:

a) della numerazione e del corrispondente indirizzo postale, contenuti negli elenchi di contraenti, dalla data di revoca dell'iscrizione;

b) delle numerazioni nazionali, se è stato raccolto apposito consenso successivamente alla data più recente di iscrizione o rinnovo dell'iscrizione nel registro, purché ciò sia avvenuto o avvenga nel rispetto degli articoli 6, 7, 13, 14 e 21, paragrafo 2, del RGPD.

6. L'iscrizione al registro preclude qualsiasi trattamento degli indirizzi postali contenuti negli elenchi di contraenti e delle numerazioni nazionali fisse e mobili da parte degli operatori per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, effettuato mediante l'impiego del telefono oppure mediante posta cartacea, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi.

7. Con riferimento a tutte le numerazioni telefoniche nazionali, che siano o meno riportate negli elenchi di cui all'articolo 129 del Codice, con l'iscrizione al registro si intendono revocati tutti i

consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo, che autorizzano il trattamento di tali dati effettuato mediante l'impiego del telefono per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. È altresì precluso, per le medesime finalità, l'uso delle numerazioni telefoniche cedute a terzi dal titolare del trattamento sulla base dei consensi precedentemente rilasciati. Sono fatti salvi i consensi al trattamento per i fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale mediante l'impiego del telefono, prestati nell'ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non più di trenta giorni, dei quali è parte il contraente ed aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi, per i quali è comunque assicurata, con procedure semplificate, la facoltà di revoca.

8. Ogni contraente può iscriversi ovvero rinnovare ovvero revocare l'iscrizione al registro senza alcuna limitazione. L'iscrizione al registro, il rinnovo e la revoca dell'iscrizione sono effettuate dal gestore del registro entro il giorno lavorativo successivo al momento di ricezione della richiesta del contraente.

9. L'iscrizione nel registro di una numerazione o del corrispondente indirizzo postale riportato negli elenchi di contraenti è a tempo indeterminato e cessa solo in caso di revoca da parte del contraente intestatario della linea. L'iscrizione del contraente nel registro è riferita unicamente alla numerazione al medesimo intestata e all'eventuale e corrispondente indirizzo postale e non può estendersi a numerazioni intestate ad altri contraenti.

10. Il gestore del registro aderisce agli accordi-quadro, di cui alla delibera 36/02/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, stabiliti per la fornitura dei servizi di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, o acquisisce i dati contenuti nella suddetta base dati unica vigente, provvedendo ad aggiornare i propri dati periodicamente, al fine di verificare se i contraenti che richiedono l'iscrizione, il rinnovo o la revoca nel registro sono presenti o meno negli elenchi di cui all'articolo 129 del Codice.

11. Le numerazioni e i corrispondenti indirizzi postali già iscritti nel registro pubblico delle opposizioni alla data di istituzione del registro di cui all'articolo 3, comma 1, si intendono automaticamente iscritti in quest'ultimo registro con diritto di opposizione esercitato nei confronti di tutti i soggetti che effettuano il trattamento per i fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale mediante l'impiego del telefono o tramite posta cartacea, facendo salvi sia i consensi legittimamente prestati dal contraente al trattamento della propria numerazione telefonica e dell'eventuale e corrispondente indirizzo postale presente negli elenchi di cui all'articolo 129 del Codice sia la facoltà del contraente di revocare la propria opposizione successivamente all'iscrizione, secondo quanto stabilito dal comma 5.

12. L'iscrizione al registro pubblico delle opposizioni può avvenire in ogni momento, senza distinzioni di orario ed anche nei giorni festivi, quanto meno con riferimento alle modalità automatizzate. Sono conservate dal gestore del registro, per dodici mesi dal momento della loro generazione, le registrazioni degli eventi di accesso ai sistemi di iscrizione, rinnovo o revoca, e delle operazioni di iscrizione o di rinnovo o di revoca dell'iscrizione al registro pubblico delle opposizioni da parte dei contraenti, secondo criteri di completezza, integrità, inalterabilità e verificabilità. Tali registrazioni sono protette dal gestore del registro contro l'accesso abusivo, in modo da consentire l'accesso ad esse solo per finalità ispettive da parte del Garante per la protezione dei dati personali o dell'autorità giudiziaria.

ART. 8

(Modalità tecniche di funzionamento e di accesso al registro da parte degli operatori)

1. Ciascun operatore adegua le proprie infrastrutture tecnologiche, destinate all'interfaccia con il registro, agli *standard* tecnologici e operativi stabiliti dal gestore dello stesso, previa consultazione

con i principali operatori. La consultazione del registro pubblico delle opposizioni, da parte degli operatori, deve essere unicamente finalizzata alla corretta esecuzione degli obblighi derivanti dai commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* dell'articolo 130 del Codice, dalla legge n. 5 del 2018 e dal presente regolamento.

2. Gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicità telefonica e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali telefoniche hanno l'obbligo di consultare mensilmente, e comunque precedentemente all'inizio di ogni campagna promozionale, il registro pubblico delle opposizioni e di provvedere all'aggiornamento delle proprie liste. La consultazione del registro da parte di ciascun operatore ha efficacia pari a quindici giorni per i trattamenti di dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'impiego del telefono, e pari a trenta giorni per i trattamenti di dati per le medesime finalità mediante l'impiego della posta cartacea.

3. Le modalità di consultazione del registro non devono consentire il trasferimento di dati personali contenuti nel registro stesso, prevedendo sistemi automatizzati che permettano al gestore del registro di ricevere l'elenco elettronico dell'operatore, confrontarlo con i dati contenuti nel registro e aggiornarlo, mettendo nuovamente a disposizione dell'operatore le sole informazioni pertinenti, in un'apposita sezione del sito web o trasmettendole per posta elettronica all'operatore stesso senza che questo possa in alcun modo estrarre i dati presenti nel registro. Il gestore del registro dà corso all'interrogazione selettiva di ciascun operatore entro ventiquattro ore dalla ricezione della richiesta.

4. Il gestore del registro stabilisce in quale specifico formato elettronico è possibile trasmettere gli elenchi legittimamente detenuti per il loro confronto con il registro e successivo aggiornamento, anche tenendo conto delle eventuali evoluzioni tecnologiche.

5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 11 gennaio 2018, n. 5, è vietato l'utilizzo di compositori telefonici per la ricerca automatica di numeri anche non riportati negli elenchi di contraenti.

6. Di ogni operazione, effettuata da parte degli operatori, di accesso al sistema e di aggiornamento delle liste sulla base dei dati contenuti nel registro sono conservate a cura del gestore dello stesso, per ventiquattro mesi dal momento della loro generazione, le registrazioni degli eventi di accesso, di aggiornamento delle liste e di disconnessione dell'operatore, secondo i criteri di completezza, integrità, inalterabilità e verificabilità. Tali registrazioni sono protette dal gestore del registro contro l'accesso abusivo, in modo da consentire l'accesso ad esse solo per finalità ispettive da parte del Garante per la protezione dei dati personali o dell'autorità giudiziaria.

ART. 9

(Obbligo di presentazione dell'identificazione della linea chiamante e dell'utilizzo di prefissi nazionali)

1. Gli operatori e i soggetti che svolgono attività di *call center* rivolte a numerazioni telefoniche nazionali sono tenuti, quando effettuano chiamate nei confronti dei contraenti, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, a garantire la presentazione dell'identificazione della linea chiamante a cui possono essere contattati almeno per la durata della campagna promozionale oppure, fermo restando l'obbligo di garantire la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, utilizzano una numerazione che si basi sui codici di cui alla delibera n. 156/18/CIR dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 5 del 2018.

2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni disciplina e vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 applicando, in caso di violazione, le sanzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 5 del 2018.

ART. 10

(Obbligo di informativa)

1. Anche in assenza di specifica richiesta del contraente, gli operatori o i soggetti dagli stessi a tal fine designati, al momento della chiamata ovvero all'interno del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale inviato tramite posta cartacea, indicano con precisione al contraente che i loro dati personali sono stati estratti legittimamente dagli elenchi di contraenti di cui all'articolo 129 del Codice ovvero da altre fonti, fornendo, altresì, le indicazioni utili all'eventuale iscrizione del contraente nel registro pubblico delle opposizioni. Le informazioni sono rese anche con le modalità indicate dal Garante per la protezione dei dati personali in conformità a quanto previsto dall'articolo 12, paragrafi 7 e 8, del RGPD.

2. In caso di cessione a terzi di dati relativi alle numerazioni telefoniche, il titolare del trattamento è tenuto a comunicare ai contraenti intestatari delle numerazioni gli estremi identificativi del soggetto a cui i medesimi dati sono trasferiti.

ART. 11

(Campagne informative per il consumatore)

1. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nell'ambito delle risorse a tale fine disponibili di cui al Fondo previsto all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il Ministero dello sviluppo economico e la Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, realizzano e promuovono una campagna informativa rivolta ai contraenti, da attuare nel corso del primo semestre di funzionamento del registro a partire dalla sua effettiva realizzazione, idonea a favorire la piena consapevolezza dei loro diritti e delle modalità di opposizione al trattamento di dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Per le medesime finalità, gli operatori autorizzati alla fornitura di servizi telefonici accessibili al pubblico o che effettuano vendite o promozioni commerciali tramite posta cartacea, mettono a disposizione dei propri contraenti o destinatari delle promozioni commerciali analoghi strumenti di sensibilizzazione sui loro diritti di opposizione mediante iscrizione nel registro pubblico delle opposizioni, anche con l'inserimento di specifiche informative nei documenti di fatturazione o di promozione commerciale.

ART. 12

(Controllo da parte del Garante per la protezione dei dati personali e sanzioni)

1. Il gestore assicura l'accesso al registro da parte delle pubbliche amministrazioni, ove previsto dalla normativa vigente, e da parte del Garante per la protezione dei dati personali, al fine di eseguire i controlli sull'organizzazione e sul funzionamento del registro stesso, nonché per ogni altra verifica o ispezione che risulti necessaria secondo quanto previsto dal RGPD e dal Codice.

2. In caso di violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dal presente regolamento, si applica la sanzione prevista dall'articolo 166, comma 2, del Codice. In caso di reiterazione delle suddette violazioni, su segnalazione del Garante per la protezione dei dati personali, le autorità competenti dispongono la sospensione o, nelle ipotesi più gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 167 del Codice, in caso di violazione di uno dei divieti di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 11 gennaio 2018, n. 5, o di cui all'articolo 8, comma 5, del presente regolamento, si applica la sanzione prevista dall'articolo 166, comma 2, del Codice.

ART. 13

(Tutela del contraente)

1. In caso di violazione delle prescrizioni del presente regolamento il contraente si avvale delle forme di tutela di cui al Capo VIII del RGPD e alla Parte III del Codice.

ART. 14

(Abrogazione e disciplina transitoria)

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, è abrogato a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di realizzazione del registro pubblico delle opposizioni di cui all'articolo 4, comma 3.

2. Fino all'attivazione del registro, i contraenti telefonici la cui numerazione è presente negli elenchi di contraenti di cui all'articolo 129 del Codice possono esercitare il diritto di opposizione all'utilizzo della numerazione di cui sono intestatari o del corrispondente indirizzo postale, riportati nei medesimi elenchi, mediante l'impiego del telefono oppure mediante posta cartacea per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a

Relazione illustrativa

Introduzione

La legge 11 gennaio 2018, n. 5 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 febbraio 2018) ha sancito l'aggiornamento del D.P.R. n. 178/2010 – "Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali" – per rendere concreta l'estensione delle previsioni del registro pubblico delle opposizioni a tutte le numerazioni nazionali fisse e mobili, che siano o meno riportate negli elenchi di contraenti di cui all'articolo 129 del D. Lgs. 196/2003.

La nuova disciplina regolamenta il trattamento delle numerazioni telefoniche mediante l'impiego del telefono per i fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Come noto, il medesimo D.P.R. n. 178/2010 è stato modificato dal D.P.R. n. 149/2018 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 gennaio 2019) per l'estensione del registro pubblico delle opposizioni alla posta cartacea, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 54, della legge 4 agosto 2017, n. 124.

Il testo dello schema di regolamento in oggetto, che intende abrogare e sostituire il D.P.R. n. 178/210 e s.m.i., oltre a estendere il registro pubblico delle opposizioni a tutte le numerazioni nazionali definisce il funzionamento del registro con riferimento all'utilizzo dei dati personali presenti negli elenchi di cui all'art. 129 del D. Lgs. n. 196/2003, seguendo le disposizioni del D.P.R. n. 178/2010 e del D.P.R. n. 149/2018 e applicando le necessarie modifiche per rendere coerenti le previsioni normative.

Si segnala, in particolare, che mentre la legge 11 gennaio 2018, n. 5, prevede all'articolo 1, comma 4, che gli iscritti al registro possano revocare la propria opposizione nei confronti di uno o più operatori di telemarketing, la medesima previsione non è contenuta nell'articolo 1, comma 54, della legge n. 124/2017, che estende il regime applicato alle numerazioni telefoniche presenti negli elenchi di abbonati agli indirizzi postali, con diritto di opposizione nei confronti di tutti gli operatori di telemarketing senza distinzione di settore di attività o di categoria merceologica. Al fine di rendere coerente il diritto di opposizione al trattamento delle numerazioni telefoniche con quello relativo agli indirizzi postali contenuti negli elenchi telefonici pubblici – rispettando la previsione di un unico registro pubblico delle opposizioni stabilita dall'articolo 130, comma 3-bis, del D. Lgs. 196/2003 – è stata prevista per il contraente la facoltà di indicare i soggetti nei confronti dei quali è possibile revocare l'opposizione al trattamento dei dati personali per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale mediante posta cartacea.

I canali di iscrizione per i contraenti telefonici (secondo la definizione di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 178/2010) previsti dal D.P.R. n. 149/2018 per l'estensione del registro pubblico delle opposizioni alla posta cartacea ricomprendono: il sito web, il telefono, l'email e la raccomandata. Come meglio dettagliato in seguito, si evidenzia che l'estensione dell'ambito di applicazione del registro pubblico delle opposizioni alle numerazioni non in elenco ha comportato la revisione dei canali di iscrizione dei contraenti telefonici. Al fine di renderli omogenei – per esercitare il diritto di opposizione al trattamento dei dati effettuato mediante l'impiego del telefono e mediante posta cartacea – si è inteso mantenere attive solo le modalità web e telefonica (mediante risponditore automatico, con possibilità di ottenere comunque un'assistenza non automatizzata in caso di difficoltà), eliminando quelle via email e raccomandata.

In attuazione di quanto espresso è stato predisposto l'allegato schema di decreto che intende abrogare e sostituire il regolamento di cui al D.P.R. n. 178/2010 e s.m.i., al fine di dare attuazione all'articolo 1, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 5.

La stesura del D.P.R. ha presentato diversi aspetti che hanno necessitato di scelte interpretative, dovute principalmente a previsioni in parte contraddittorie e in parte non applicabili della legge 11 gennaio 2018, n. 5. Tali scelte sono state volte a dirimere alcune contraddizioni tra *ratio legis* e tenore letterale di singole disposizioni.

Per quanto riguarda l'impianto sanzionatorio si segnala che alcune sanzioni previste dalla legge n. 5/2018, in contrasto con il Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito RGPD), come meglio illustrato di seguito sono state abrogate dal decreto legislativo n. 101/2018.

Alla luce del complesso lavoro di definizione del nuovo regolamento e del delicato bilanciamento dei diritti dei contraenti telefonici con quelli degli operatori di telemarketing, il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito MiSE) prima del *drafting* della norma ha istituito un tavolo tecnico inter-istituzionale a cui hanno partecipato, oltre al Ministero, l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il gestore del Registro Pubblico delle Opposizioni (Fondazione Ugo Bordoni), l'ISTAT e le principali associazioni di categoria (tra cui Confindustria, ASSTEL, DMA, Assocontact, ASSIRM). L'obiettivo del tavolo tecnico è stato quello di analizzare il testo della legge n. 5/2018, per evidenziare le criticità interpretative e tecniche.

Il Ministero dello Sviluppo Economico e il gestore del Registro Pubblico delle Opposizioni, inoltre, sono stati auditi dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) per illustrare le principali problematiche nella redazione del nuovo regolamento attuativo.

Per completezza di informazione si riportano di seguito le principali criticità discusse nell'ambito dei suddetti incontri, che hanno necessitano di un'interpretazione nel corso della stesura del nuovo regolamento.

Innanzitutto l'articolo 1, comma 2, della legge n. 5/2018 prevede la possibilità di iscrizione al registro, a seguito di loro specifica richiesta, da parte degli *interessati* intestatari di numerazioni telefoniche. La definizione di *interessato* richiamata dalla stessa legge è quella di *persona fisica cui si riferiscono i dati personali*. L'attuale sistema, invece, consente l'iscrizione al registro a tutti i *contraenti* telefonici, ovvero secondo la definizione dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 178/2010 e s.m.i. a *qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi telefonici accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o destinatario di tali servizi anche tramite schede prepagate, la cui numerazione sia comunque inserita negli elenchi di cui all'articolo 129 del Codice*. Questa criticità è risultata cruciale per stabilire l'ambito di applicazione del nuovo regolamento. Per omogeneità con l'attuale sistema, come rappresentato più avanti, si è deciso di adottare un'interpretazione teleologica della norma prevedendo il diritto di iscrizione al registro a tutti i contraenti telefonici, ovvero persone fisiche, persone giuridiche, enti o associazioni. Tale scelta è stata inoltre dettata anche dall'impossibilità tecnica di distinguere con certezza utenze intestate a persone fisiche da quelle intestate a persone giuridiche, sia per le informazioni disponibili nel database unico sia perché per le numerazioni cellulari i dati dell'intestatario non sono e non saranno noti al gestore del registro pubblico delle opposizioni. La decisione appare coerente con quanto previsto dall'articolo 130 del D. Lgs. 196/2003, che regolamenta le chiamate indesiderate nei confronti dei contraenti telefonici.

La disposizione di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 5/2018 contiene problematiche interpretative circa l'iscrizione di *default* delle numerazioni fisse non presenti negli elenchi telefonici nel nuovo registro. Tale ipotesi dettata da una lettura testuale della legge da un lato appare

in contrasto con la previsione di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 5/2018, che stabilisce che l'iscrizione nel registro avvenga su specifica richiesta del contraente, dall'altro introdurrebbe il principio di esercizio del diritto di opposizione di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del RGPD in capo a soggetti diversi dall'interessato, infine sembra non applicabile in assenza dell'indicazione di un soggetto che definisca il protocollo di comunicazione tra gestori telefonici e gestore del registro per l'invio dei dati e le misure di sicurezza da adottare su tali informazioni.

Per quanto riguarda l'articolo 1, comma 4, della legge n. 5/2018 – che prevede la facoltà di revoca dell'opposizione nei confronti di uno o più soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 178/2010 – nella prima stesura del regolamento si era ritenuto necessario ricondurre il diritto previsto al suo effettivo esercizio, considerando la vasta numerosità di operatori di telemarketing che si prevede siano iscritti al futuro registro pubblico delle opposizioni. A tal riguardo, nella prima bozza di schema di regolamento, sottoposto ai pareri dell'Autorità per garanzie nelle comunicazioni, dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali e del Ministero per la pubblica amministrazione, era stato conferito ai contraenti telefonici il diritto di opposizione nei confronti di categorie di operatori, piuttosto che di singoli soggetti, sulla base del settore di attività o della categoria merceologica dell'offerta commerciale. Inoltre era stata prevista la possibilità per il contraente telefonico di indicare le categorie di operatori nei confronti dei quali esprimere l'opposizione al telemarketing già in fase di iscrizione e non solo per la revoca. A seguito del parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, tale impostazione è stata cambiata, chiarendo che l'iscrizione nel registro comporta automaticamente l'opposizione al trattamento per fini promozionali mediante l'impiego del telefono, con revoca anche dei consensi precedentemente manifestati. Seguendo ancora il parere della medesima Autorità, l'esercizio della revoca dell'opposizione viene rivolto "nei confronti di uno o più soggetti" piuttosto che di categorie di operatori.

L'articolo 1, comma 5, della legge n. 5/2018 non definisce in maniera chiara quali consensi siano fatti salvi nonostante l'iscrizione al registro, rischiando di minare l'intero impianto in caso di interpretazione ampia dell'accezione di *specifici rapporti contrattuali in essere*, in quanto la maggior parte dei consensi al trattamento per finalità di marketing viene fornita nell'ambito della stipula di contratti.

I commi 6 e 7 dell'articolo 1 della legge n. 5/2018 appaiono in contrasto tra di loro, in quanto il primo stabilisce validi i consensi al trattamento dei dati personali prestati dall'interessato successivamente all'iscrizione nel registro, mentre il successivo comma vieta la comunicazione a terzi, il trasferimento e la diffusione di dati personali degli interessati iscritti al registro, creando incertezza riguardo ai consensi alla cessione a terzi dei dati personali raccolti successivamente alla data di iscrizione nel registro.

1. *Riscontro ai pareri*

Di seguito viene riportato il riscontro ai pareri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito AGCOM) del 17 aprile 2019, dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali (di seguito Garante Privacy) del 30 aprile 2019, trasmesso in data 3 maggio 2019, e del Ministero per la pubblica amministrazione del 18 giugno 2019.

1.1. Riscontro al parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

- *"Tanto il comma 3-bis dell'art. 130 del d.lgs. n. 196/2003, quanto il comma 54 dell'art. a della legge n. 124/2017 e lo stesso d.P.R. n. 178/2010 individuano il proprio ambito di applicazione nei trattamenti svolti "mediante l'impiego del telefono o della posta cartacea per le finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale".*
  Al contrario, la legge n. 5/2018 e lo schema di Regolamento oggetto della richiesta di parere circoscrivono l'ambito di applicazione della normativa ai soli trattamenti svolti "mediante operatore umano con l'impiego del telefono oppure della posta cartacea".
  Tale limitazione di ritiene limiti l'efficacia del nuovo registro delle opposizioni, non applicandosi anche ai trattamenti automatizzati che, alla luce dell'attuale dato positivo, risulterebbero esclusi dall'applicazione dello stesso. Questa scelta si tradurrebbe, peraltro, in una minore tutela per i contraenti la cui opposizione alla ricezione di campagne promozionali mediante telefono avrebbe una portata immotivatamente limitata.
  A sostegno di quanto appena osservato si rileva, ancora, che il primo comma dell'art. 130 del d.lgs. n. 196/2003 fa espressamente riferimento anche ai trattamenti svolti mediante "l'uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l'intervento di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato odi comunicazione commerciale" che è consentito con il consenso del contraente o utente. Ne consegue che, stante l'attuale formulazione del Regolamento, l'iscrizione al registro sarebbe improduttiva di effetti rispetto ai consensi precedentemente prestati proprio per i trattamenti più invasivi.
  Si ritiene, pertanto, che l'ambito di applicazione del Regolamento debba essere riportato, conformemente alla previsione di cui al comma 3-bis dell'art. 130 del d.lgs. n. 196/2003, a tutti i trattamenti svolti tramite l'impiego del telefono per finalità promozionali, di vendita o per il compimento di ricerche di mercato."

L'osservazione è stata accolta. Sono stati opportunamente emendati: l'art. 1, comma 1, lett. c); l'art. 2, comma 2; l'art. 7, commi 4,5,6 e 12; l'art. 8, comma 2, dello schema di decreto. L'opposizione ha effetto su tutti i trattamenti (sia *human* sia automatizzati) svolti mediante l'impiego del telefono. L'osservazione è in accordo con la riformulazione dell'art. 3, comma 2, dello schema di regolamento, fornita dal Garante per la protezione dei dati personali.

- *"Al fine di assicurare adeguata trasparenza a beneficio dei contraenti iscritti al registro, si ritiene opportuna la tenuta di un elenco pubblico degli operatori legittimati ad accedere al servizio, secondo la prassi già seguita nel Regno Unito nell'ambito della gestione dell'omologo registro denominato "Telephone Preference Service"."*

Tale previsione è già riportata nell'art. 5, comma 2, dello schema di decreto.

- *"In ordine alle modalità di funzionamento del registro si ritiene che il sistema debba rispettare i parametri delineati dal d.lgs. n. 36/2006 in materia di riutilizzo di documenti nel settore pubblico. Ciò sia con riferimento alle modalità tecniche che devono garantire*

l'agevole fruibilità dei dati restituiti dal registro, sia con riferimento alle tariffe da applicare agli operatori per l'accesso al registro.
Al fine di assicurare la proporzionalità contributiva ai costi di tenuta del registro da parte degli operatori si ritiene che gli operatori possano essere suddivisi in categorie micro, piccole, media e grandi imprese, così come operato nell'ambito dell'omologo registro spagnolo, al fine di mettere a disposizione anche delle più piccole realtà uno strumento sicuro per la realizzazione di campagne promozionali e un canale di vendita diretta."

L'osservazione NON è stata accolta.
I dati sottoposti da parte agli operatori e a questi ultimi restituiti sono strettamente riservati all'utilizzo da parte degli operatori stessi.
Con riferimento al commento relativo alle tariffe di accesso al servizio da parte degli operatori di telemarketing, queste vengono stabilite con apposito decreto ministeriale, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, dello schema di decreto.

- "*Si suggerisce di modificare la disposizione di cui al comma 1 dell'art. 9, dello Schema proposto, al fine di chiarire che, anche in caso di utilizzo dei codici di cui alla delibera n. 156/18/CIR, vige comunque l'obbligo di presentazione del CLI, mentre viene meno quello della "richiamabilità".La modifica potrebbe evidenziare, in particolare, che i soggetti che svolgono attività di call center rivolte a numerazioni telefoniche nazionali sono tenuti (quando effettuano chiamate nei confronti dei contraenti, per le finalità specificate nei commenti all'articolato), a garantire l'identificazione della linea chiamante. Ciò serve ad allineare il testo alla delibera dell'Autorità n. 156/18/CIR, che è stata adottata proprio ai sensi della legge n. 5/2018 (art. 2, comma 1). I dettagli sono inseriti nell'articolato in calce alla presente nota.*"

L'osservazione è stata accolta.
È stato opportunamente emendato l'art. 9, comma 1, dello schema di decreto.
Vedi riscontro al parere dell'AGCOM sull'articolato e al parere del Garante Privacy sulla medesima disposizione.

- "*In ordine all'art. 4 si può rilevare che il trasferimento di dati dovrebbe ricevere tutele più ampie. In caso di sostituzione della parte dovrebbe essere previsto non solo per i casi di subentro, ma in tutti i casi di mutamento soggettivo della controparte (purché ammessi: ad esempio, si dovrebbe vietare la cessione del contratto per salvaguardare l'interesse pubblico connesso al Registro).*"

L'osservazione è stata accolta.
È stato opportunamente emendato l'art. 4, comma 1, lett. d), del dpr.
Vedi riscontro al parere dell'AGCOM sull'articolato.

- "*Un tema da sottolineare è, poi, quello dell'affidamento a terzi, che trova collocazione nella medesima disposizione. Al momento, in base a quanto previsto non è chiaro come la procedura indicata sia applicabile, alla luce del Codice dei contratti pubblici (che, peraltro, viene richiamato nel primo comma della disposizione). L'affidamento indicato nella disposizione, infatti, sembra non compatibile con alcuni principi codicistici; occorrerebbe motivare adeguatamente in ordine a tale possibilità, onde evitare ricadute giurisdizionali e, in caso, facilitare la difesa in giudizio e la tenuta del provvedimento. Occorrerebbe specificare, quindi, le tipologie di procedura esperibili e i criteri applicabili, che consentano di avviare il Registro entro il termine di centoventi giorni stabilito dall'articolo.*"

L'osservazione è stata accolta.

È stato opportunamente emendato il *considerando* relativo alla legge n. 5/2018, chiarendo che la legge ha stabilito l'estensione dell'ambito di applicazione del registro già attualmente in esercizio. Di conseguenza è stato emendato l'art. 4, comma 2, chiarendo che la realizzazione del nuova sistema viene condotta dal Ministero dello sviluppo economico per tramite del gestore del registro pubblico delle opposizioni.
Vedi riscontro al parere dell'AGCOM sull'articolato.

- *Definizioni normative*
  "*Si suggerisce di usare in tutto il testo la seguente definizione del Regolamento dell'Unione europea:*
  "RGPD, Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)"."

  L'osservazione è stata accolta.
  È stato opportunamente emendato l'art. 1, comma 1, lett. g), dello schema di decreto.

- *Considerando*
  "*Si suggerisce di riscrivere il considerando che inizia con il termine "Ravvisata", per renderlo più leggibile, separando i periodi.*"

  L'osservazione è stata accolta.
  È stato opportunamente emendato il *considerando* dello schema di decreto che inizia con il termine "Ravvisata".

- *Art. 1, lett. b)*
  "*"Persona fisica, persona giuridica": pur essendo una formulazione ripresa dall'art. 121, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 196/2003, come recentemente modificato, si suggerisce di sostituire con "persona fisica o giuridica" (come nella lettera c)).*"

  L'osservazione è stata accolta.

- *Art. 1, lett. b)*
  "*"la cui numerazione sia o meno riportata": si suggerisce l'impiego della formulazione di cui all'art. 129, d.lgs. n. 196/2003, rendendo il testo più leggibile. In particolare, si potrebbe utilizzare la formulazione "i cui dati siano inclusi in uno degli elenchi di cui all'art. 129".*"

  L'osservazione è stata accolta con modifiche.
  La formulazione proposta dall'AGCOM limiterebbe la definizione di "contraente" ai soli intestatari di numerazioni presenti negli elenchi telefonici, mentre nel nuovo regime il diritto di opposizione è garantito a tutti gli intestatari di utenze telefoniche (a prescindere della pubblicazione delle stesse negli elenchi). Per chiarire tale concetto, sono state soppresse dall'art. 1, lett. b), dello schema di dpr le parole "la cui numerazione sia o meno riportata negli elenchi di contraenti di cui all'articolo 129 del Codice".

- *Art. 1, lett. d)*
  "*Riscrivere la lettera, specificando i riferimenti secondo i criteri di chiarezza dei testi legislativi, anche in base a quanto prescritto dall'art. 3, della legge n. 69/2009.*"

  L'osservazione è stata accolta.

- *Art. 2, comma 1*
  "*Anche qui oltre ai riferimenti normativi andrebbero inserite delle esemplificazioni che aiutino il lettore nella comprensione (vista la finalità di tutela dell'utenza, che sarà*

direttamente interessata a leggere il regolamento, e visto il richiamato art. 3, legge n.69/2009)."

L'osservazione è stata accolta.

- *Art. 2, comma 2*
  ""la cui numerazione sia o meno riportata": rendere più leggibile (come nell'art. 1, lett. b))."

  L'osservazione è stata accolta.

- *Art. 3, comma 1*
  "*"la cui numerazione sia o meno riportata": rendere più leggibile (come nell'art. 1, lett. b) e nell'art. 2, comma 2).*"

  L'osservazione è stata accolta.

- *Art. 3, comma 2*
  "*Inserire una virgola dopo "paragrafo 2" e dopo "intestatari".*"

  L'osservazione NON è stata accolta.
  Commento non applicabile alla luce della riformulazione del medesimo comma, secondo la proposta del Garante Privacy.

- *Art. 4, comma 1, lett. d)*
  "*Il trasferimento di dati in caso di sostituzione della parte dovrebbe essere previsto non solo per i casi di subentro, ma in tutti i casi di mutamento soggettivo della controparte (purché ammessi: ad esempio, si dovrebbe vietare la cessazione del contratto per salvaguardare l'interesse pubblico connesso al Registro).*"

  L'osservazione è stata accolta.

- *Art. 4, comma 2*
  "*Non è chiaro come il Ministero possa seguire tale procedura alla luce del Codice dei contratti pubblici, che peraltro viene richiamato nel primo comma della disposizione; occorrerebbe specificare le tipologie di procedura esperibili che consentano di avviare il Registro entro il termine di centoventi giorni stabilito dall'articolo in esame.*"

  L'osservazione è stata accolta.
  Sono stati emendati opportunamente il considerando relativo alla legge n. 5/2018 e l'art. 4, comma 2 dello schema di decreto.
  Tenuto conto che l'attuale contratto di servizio per la gestione del registro prevede l'estensione dell'ambito di applicazione secondo quanto previsto dalla legge n. 5/2018, il Ministero può avvalersi per la realizzazione del nuovo sistema dell'attuale gestore del registro.

- *Art. 5, comma 1*
  "*La descrizione delle attività è corretta ma si legge a fatica; si consiglia una riformulazione sempre in aderenza a quanto previsto dall'art. 3, legge n. 69/2009.*"

  L'osservazione è stata accolta.

- *Art. 5, comma 1, lett. a)*
  "*Per le persone giuridiche occorre richiedere anche l'atto di conferimento del potere di rappresentanza o della carica detenuta dal titolare.*"

  L'osservazione è stata accolta.

- *Art. 5, comma 2*
  "Il periodo è di difficile lettura. Si suggerisce una sua suddivisione."

  L'osservazione è stata accolta.

- *Art. 6, comma 1*
  "Il periodo è di difficile lettura. Si suggerisce una sua suddivisione."

  L'osservazione è stata accolta.

- *Art. 6, comma 2*
  "Occorre ponderare l'aspetto relativo alle risorse. Sulla base dell'esperienza AGCOM, la tenuta di registri è complessa e dispendiosa, per cui si suggerisce di valutare l'assegnazione di risorse e personale dedicati."

  La gestione del registro pubblico delle opposizioni è stata affidata dal Ministero dello sviluppo economico a un soggetto terzo che ne assume interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio.

- *Art. 7, comma 1*
  "Non si comprende quale significato abbia "e almeno" (che si riferisce alle modalità elencate di seguito). Occorrerebbe essere più precisi sui criteri di cui si intende richiedere l'osservanza."

  L'osservazione è stata accolta.
  È stato aggiunto il nuovo comma 1bis all'art. 7 del decreto.
  La disponibilità di "almeno" due modalità per l'iscrizione, l'aggiornamento e la revoca dei contraenti telefonici – oltre a essere già contenuta nel D.P.R. n. 178/2010 e s.m.i. – è da intendersi in modo che sia possibile estendere tali canali in futuro senza necessità di modifiche al regolamento, rendendo l'iter di approvazione più agevole.
  Per chiarire il testo, in accordo al commento dell'AGCOM, sono state rimosse le parole "e almeno" dal comma 1 dell'art. 7 dello schema di decreto ed è stato aggiunto al medesimo articolo il comma 1b che chiarisce come poter integrare le modalità di iscrizione, aggiornamento e revoca a disposizione dei contraenti telefonici.

- *Art. 7, comma 2*
  "Sia dopo la parola "numerazioni" che dopo la dizione "registro" va inserita una virgola."

  L'osservazione è stata accolta.

- *Art. 7, comma 3*
  "Sia dopo la parola "regolamento" che dopo la dizione "lett. a)" va inserita una virgola."

  L'osservazione NON è stata accolta.
  Commento non applicabile alla luce della riformulazione del medesimo comma.

- *Art. 7, comma 3*
  "Il periodo è di difficile lettura. Si suggerisce una sua suddivisione."

  L'osservazione NON è stata accolta.
  Commento non applicabile alla luce della riformulazione del medesimo comma.

- *Art. 7, comma 6*
  "*Non è chiaro come si riesca a prescrivere un comportamento legittimo da parte dei soggetti che effettuano le forme di comunicazione considerate. Il rinvio alle disposizioni del RGPD è necessario ma non sufficiente. Si suggerisce uno sforzo maggiore in questa sede al fine di dettare criteri chiari che rendano legittima l'attività contemplata.*"

Il trattamento dei dati personali in materia di comunicazioni di telemarketing, teleselling e ricerche di mercato è disciplinato dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, in particolare dal RGPD e dal Codice della Privacy. Il Regolamento (UE) 2016/679 dispone, tra i principi applicabili al trattamento dei dati personali (art. 5, par. 2), il concetto di responsabilizzazione (*accountability*) del titolare, il quale deve essere in grado di comprovare che il trattamento dei dati sia legittimo e conforme al RGPD, ferma restando la possibilità di attivare dei protocolli per lo scambio dei dati tra i soggetti istituzionali coinvolti nella gestione, nella vigilanza e nel controllo del registro.

- *Art. 7, comma 7*
  "*Stesso commento del comma 6.*"

Vedi commento precedente.

- *Art. 8, comma 2*
  "*Disposizione da condividere: ma occorre capire come controllare che l'operatore consulti effettivamente il registro prima di avviare le proprie campagne.*"

Tale compito è in capo al Garante per la protezione dei dati personali. Si potrebbero individuare (a latere del regolamento) dei protocolli di comunicazione e scambio di informazioni tra gestore del servizio/MiSE/Garante Privacy al fine di agevolare l'attività di controllo del rispetto del dettato normativo da parte degli operatori di telemarketing.

- *Art. 8, comma 3*
  "*Stesso commento del comma 2.*"

Vedi commento precedente.

- *Art. 9, comma 1*
  "*Si suggerisce di modificare il comma come segue: "I soggetti che svolgono attività di call center rivolte a numerazioni telefoniche nazionali sono tenuti, quando effettuano chiamate nei confronti dei contraenti, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, a garantire la presentazione dell'identificazione della linea chiamante a cui possono essere contattati almeno per la durata della campagna promozionale oppure, fermo restando l'obbligo di garantire la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, utilizzano una numerazione che si basi sui codici di cui alla delibera n. 156/18/CIR dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo quanto previsto dal comma 1, dell'articolo 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 5".*"

L'osservazione è stata accolta con modifiche. Il testo proposto dall'AGCOM è stato integrato con il commento del Garante privacy sul medesimo comma.

- *Art. 12, comma 1*
  "Si suggerisce di specificare che l'accesso è consentito anche ad altre "Amministrazioni" (qualora le norme lo prevedano). Nel testo attuale, infatti, il riferimento alle "modalità" sembra alludere, ma appare utile chiarirlo."

L'osservazione è stata accolta.

- *Art. 14, comma 1*
  "Non è chiara la scansione temporale degli effetti dell'abrogazione. Si suggerisce maggiore precisione per non generare problemi interpretativi in sede applicativa."

L'osservazione è stata accolta.
Il D.P.R. n. 178/2010 dovrà essere abrogato al momento dell'istituzione del nuovo registro pubblico delle opposizioni esteso ai numeri non presenti negli elenchi di cui all'art. 129 del Codice della Privacy. Al fine di fornire una data certa per l'abrogazione del D.P.R. n. 178/2010 è stato indicato nel 1° dicembre 2020 l'attivazione dei nuovi servizi per i contraenti telefonici e per gli operatori di telemarketing. Tale data è stata individuata in modo da garantire un lasso di tempo congruo (almeno 4 mesi) tra la pubblicazione del nuovo regolamento in Gazzetta Ufficiale e l'attivazione del nuovo registro, al fine di consentire l'espletamento delle procedure previste nel regolamento stesso per la concreta realizzazione del nuovo sistema.

- *Art. 14, comma 2*
  "Si suggerisce di usare l'indicativo invece del presente e futuro per il verbo "provvedere", come di consueto nei testi normativi. Stessa cosa per il verbo essere (in tema di inserimento in Raccolta)."

L'osservazione è stata accolta.

1.2. Riscontro al parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali

- *"In via prioritaria, si ritiene necessario che nello schema di decreto sia precisato, con opportuna chiarezza espositiva, che l'iscrizione al Registro comporta automaticamente, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, del Regolamento, l'opposizione a tutti i trattamenti a fini promozionali da parte di chiunque effettuati, con revoca anche dei consensi precedentemente manifestati. Ne consegue che, in questa sede, è improprio invocare qualunque categoria merceologica della quale la legge n. 5 del 2018 non fa menzione.*
  Pertanto, si suggerisce di rimodulare il primo periodo di cui al comma 2 dell'articolo 3, espungendo ogni riferimento alle categorie merceologiche e ricorrendo alla seguente formulazione: "2. Il diritto di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del RGPD può essere esercitato dal contraente iscrivendosi al Registro di cui al comma 1 ed ha efficacia con riferimento a tutti i trattamenti effettuati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. E' fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 5, secondo periodo".""

L'osservazione è stata accolta.
Lo schema di decreto è stato aggiornato per quanto attiene all'eliminazione del riferimento alle categorie merceologiche e alla revoca di tutti i consensi in fase di iscrizione.
Nella nuova formulazione suggerita dal Garante Privacy per l'art. 3, comma 2, dello schema di regolamento non si evince a quali dati personali e a quale mezzo di comunicazione si riferisce l'opposizione, potendosi così intendere estesa anche ad altri dati, rispetto alla numerazione telefonica e all'indirizzo postale, e canali, rispetto alle modalità tramite

telefono e posta cartacea, come ad esempio l'email. Pertanto il testo proposto dal Garante Privacy per l'art. 3, comma 2, è stato modificato inserendo il riferimento ai dati di cui all'art. 3, comma 1, dello schema di regolamento, ovvero il numero di telefono e l'indirizzo postale associato. Tale formulazione, peraltro, risulta in linea con la proposta dell'AGCOM di estendere il diritto di opposizione non solo alle chiamate effettuate con operatore umano ma anche alle comunicazioni che utilizzano sistemi automatizzati di chiamata (vedi commento AGCOM al medesimo comma).

- "*Sempre al medesimo fine di fugare ulteriori dubbi che potrebbero derivare dall'ambiguità del tenore letterale di alcune disposizioni, lo schema di decreto andrebbe allineato all'articolo 1, commi, 2 e 4 della legge n. 5 del 2018, espungendo dagli articoli 3 e 7, commi 1, 4, 5 e 12, ovunque si trovi, ogni riferimento alle categorie merceologiche di cui all'allegato 1.*"

L'osservazione è stata accolta.
È stato rimosso dall'art. 1, comma 1, lett. h), dall'art. 3, comma 2, e dall'art. 7, commi 1, 3 (primo periodo), 4, 5, 12, ogni riferimento alle categorie merceologiche.

- "*Al fine di garantire una adeguata tutela agli interessati, ed in coerenza con l'articolo 1, comma 2, della legge n. 5 del 2018, si suggerisce di valutare l'opportunità che nel Registro medesimo possano confluire anche gli indirizzi postali, pur non presenti negli elenchi dei contraenti, suscettibili di esservi iscritti e qualora indicati espressamente dagli interessati.*"

L'osservazione NON è stata accolta.
La legge n. 5/2018 con l'iscrizione nel registro stabilisce la revoca dei consensi al trattamento dei dati personali per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale mediante il solo impiego del telefono. Mentre il D.P.R. n. 149/2018, in accordo all'art. 130, comma 3-bis, del Codice della Privacy, regolamenta il diritto di opposizione alla pubblicità tramite posta cartacea per i soli intestatari di utenze presenti negli elenchi telefonici pubblici, senza revoca dei consensi precedentemente espressi.
Ulteriormente alle criticità di carattere normativo, si evidenzia che non è disponibile una banca dati con la relazione tra tutte le persone fisiche presenti nel territorio italiano e gli indirizzi postali.

- "*Nelle disposizioni di rango primario non si rinviene alcun riferimento a "categorie merceologiche", come indicato nell'allegato 1 dello schema di decreto (per la cui eventuale revisione occorrerebbe in ogni caso consultare il Garante), nei confronti dei quali i contraenti possono revocare l'opposizione al trattamento effettuato per invio di materiale pubblicitario o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale di prodotti o di servizi (art. 1, comma 2, l. n. 5/2018). Invero, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della medesima legge n. 5/2018, l'esercizio della revoca dell'opposizione può essere rivolto "nei confronti di uno o più soggetti".*"

L'osservazione è stata accolta.
Sono stati emendati l'art. 1, comma 1, lett. h), l'art. 3, comma 2, e l'art. 7, commi 1, 3 (primo periodo), 4, 5, 12.

- "*Si osserva che la previsione di cui all'articolo 7, comma 3, dello schema di decreto, in base alla quale i contraenti iscritti al Registro possono revocare la propria opposizione per periodi di tempo definiti, può creare non poche criticità nella sua applicazione pratica. Ciò in quanto il contraente potrebbe astrattamente richiedere la revoca dell'opposizione anche*

per periodi di tempo estremamente limitati e frazionati fra loro (ad esempio, con riferimento ad alcune fasce orarie o a determinati giorni della settimana)."

L'osservazione è stata accolta.
Sono state rimosse dall'art. 7, comma 3, dello schema di decreto le parole "anche per periodi di tempo definiti", lasciando ai contraenti telefonici il diritto di iscrizione e di revoca, senza automatismo da parte del sistema.

- "*Si segnala la necessità di riportare nell'articolo 7, comma 3, il riferimento alla determina del Ministero dello sviluppo economico con il quale può essere modificato l'allegato 1 - attualmente presente al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 3, prevedendo espressamente la consultazione del Garante sul relativo schema.*"

L'osservazione NON è stata accolta.
Commento non applicabile a seguito dell'eliminazione nel testo di ogni riferimento alle categorie merceologiche.

- "*All'articolo 2 ("Ambito di applicazione"), al comma 3, per maggiore chiarezza in ordine all'ambito di applicazione del regolamento, è opportuno indicare, quali trattamenti esclusi da tale ambito, invece che i "trattamenti di dati effettuati per finalità statistiche" (come prevede attualmente la norma) "i trattamenti di dati riferiti alle numerazioni telefoniche nazionali fisse e mobili e agli indirizzi postali inseriti negli elenchi, effettuati per finalità statistiche...".*"

L'osservazione è stata accolta.
È stato opportunamente emendato l'art. 2, comma 3, dello schema di decreto.

- "*Con riferimento all'articolo 4, comma 1, lett. e), considerando il ruolo di vigilanza attribuito a questa Autorità dall'articolo 12 dello schema di decreto medesimo, nonché la ricaduta sostanziale sulla tutela della riservatezza degli interessati di tale compito, si segnala che tale lettera andrebbe opportunamente integrata con la previsione secondo la quale l'obbligo di consentire l'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo riguarda, per i profili di competenza, anche il Garante per la protezione dei dati personali.*"

L'osservazione è stata accolta.
È stato opportunamente emendato l'art. 4, comma 1, lett. e), dello schema di decreto.

- "*All'Articolo 7, ai commi 1, lett. b), e 9, è previsto che il contraente possa, tra l'altro, "rinnovare" l'iscrizione al Registro. Atteso che l'iscrizione medesima è a tempo indeterminato, sarebbe opportuno chiarire che tale rinnovo è utile al fine di revocare i consensi eventualmente prestati ai titolari del trattamento successivamente all'iscrizione al Registro. Pertanto, si suggerisce di aggiungere, dopo l'ultimo periodo dell'articolo 7, comma 1, lett. b), il seguente inciso "Il rinnovo dell'iscrizione al registro comporta la revoca del consenso al trattamento dei dati personali prestato ai titolari del trattamento successivamente alla predetta iscrizione".*"

L'osservazione è stata accolta.
Il testo proposto dal Garante Privacy è stato inserito nel nuovo comma 2bis, dell'art. 7 dello schema di decreto.
Per analogia sono stati definiti anche gli effetti della revoca dell'opposizione, modificando l'art. 7, comma 3 (secondo periodo).

- "*Lo schema, poi, ai commi 4 e 5 dell'articolo 7, sembra introdurre un differente regime di tutela nei confronti degli interessati, la cui numerazione sei iscritta o meno negli elenchi dei*

contraenti di cui all'articolo 129 del Codice. In particolare, si segnala l'opportunità di espungere dal comma 4, l'inciso iniziale che va da "con riferimento" fino a "ivi riportati"."

L'osservazione è stata accolta.
È stato opportunamente emendato l'art. 7, comma 4 dello schema di decreto.

- "*Inoltre, l'articolo 7, comma 5, nel prevedere che con l'iscrizione nel registro "si intendono revocati tutti i consensi precedentemente espressi (c.d. "revoca a tappeto") stabilisce altresì che sono "fatti salvi i consensi al trattamento delle numerazioni telefoniche da parte dell'operatore che li ha legittimamente raccolti".*
Al riguardo, per maggiore chiarezza del disposto normativo, oltre ad espungere ogni riferimento alle categorie merceologiche, si ritiene necessario sopprimere le parole "delle numerazioni telefoniche da parte dell'operatore che li ha legittimamente raccolti" al fine di fare salvi solo i consensi espressi nei confronti dell'operatore con cui si ha un contratto in essere. In caso contrario, la disposizione si presterebbe a un'interpretazione estensiva che potrebbe consentire di considerare validi tutti i consensi lecitamente acquisiti, così vanificando l'obiettivo della revoca "a tappeto". In sostanza si ritiene necessario uniformare la disposizione dello schema in esame al disposto dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge n. 5/2018 che così recita: "Sono fatti salvi i consensi prestati nell'ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non più di 30 giorni, aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi, per i quali è comunque assicurata, con procedure semplificate, la facoltà di revoca"."

L'osservazione è stata accolta.
Sono stati opportunamente emendati i commi 5 e 6 dell'art. 7 dello schema di decreto.

- "*Analoghe considerazioni vanno formulate con riferimento al comma 12 dell'articolo 7, nel cui ambito andrebbe chiarito anche, con riferimento ai contraenti già iscritti nel Registro, che gli unici consensi da essi "legittimamente prestati" fatti salvi sono quelli manifestati ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 5 del 2018.*"

L'osservazione NON è stata accolta.
Con riferimento alle numerazioni e ai corrispondenti indirizzi postali già iscritti nel registro pubblico delle opposizioni alla data di istituzione del nuovo registro, si è inteso mantenere in capo ai contraenti telefonici i medesimi diritti acquisiti in fase di iscrizione, lasciando loro la facoltà di esercitare il diritto di opposizione alle chiamate pubblicitarie con contestuale revoca dei consensi espressi attraverso il rinnovo l'iscrizione.

- "*L'articolo 7, comma 8, prevede per il titolare del trattamento il divieto di "comunicazione a terzi,... trasferimento e... diffusione delle numerazioni iscritte al Registro...".*
Il significato della disposizione (che sembra ricalcare l'articolo 1, comma 7, della legge n. 5/2018) non appare chiaro; pertanto al fine di consentire una corretta interpretazione della disposizione sotto il profilo soggettivo, si suggerisce di sostituire le parole "titolare del trattamento" con "operatore"."

L'osservazione NON è stata accolta.
È stato opportunamente emendato l'art. 7, comma 8, dello schema di decreto.

- "*L'articolo 8, comma 2, stabilisce che gli operatori interessati hanno "l'obbligo di consultare mensilmente e comunque precedentemente all'inizio di ogni campagna promozionale, il Registro...". Al riguardo si ritiene opportuna una valutazione circa la congruenza di tale termine mensile con le tempistiche successivamente previste di 15 è 30 giorni relative alla validità delle estrazioni.*"

L'obbligo di consultare mensilmente il registro è una previsione stabilita dalla legge n. 5/2018 relativa alla frequenza con la quale gli operatori di telemarketing devono aggiornare le liste di contatto, mentre la validità della lista restituita agli operatori rappresenta il tempo massimo prima che l'esercizio del diritto di opposizione del contraente telefonico diventi effettivo. Estendere il termine di 15 giorni introdurrebbe un meccanismo di minor tutela per il contraente telefonico. Per tale ragione si è deciso di mantenere le tempistiche invariate.

- *"L'articolo 9, comma 1, disciplina la presentazione della linea chiamante. Poiché tale obbligo è previsto nell'articolo 2, comma 1, della legge n. 5 del 2018 in capo a tutti coloro che effettuano attività di marketing diretto, si invita a valutare la congruenza della locuzione adoperata, che sembra riferirsi unicamente ai soggetti che svolgono attività di call center per conto degli operatori, con quanto previsto in termini generali dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 5 del 2018, in modo da ricomprendere nella previsione normativa anche gli operatori che svolgono direttamente e in proprio l'attività in questione. Pertanto, per maggiore chiarezza, si ritiene opportuno riformulare il primo periodo del comma 1, articolo 9, nei termini che seguono: "Gli operatori e i soggetti che svolgono attività di call center per conto di questi ultimi"."*

L'osservazione è stata accolta.
Il commento è stato integrato nel testo proposto dall'AGCOM in merito al medesimo comma.

- *"Si suggerisce di sostituire le parole "o i loro responsabili o incaricati del trattamento" con le parole "o i soggetti dagli stessi a tal fine designati"."*

L'osservazione è stata accolta.
È stato opportunamente emendato l'art. 10, comma 1 dello schema di decreto.

- *"Si ritiene opportuno sostituire il secondo periodo ("L'informativa può essere resa con modalità semplificate") con il seguente: "Le informazioni sono rese anche con le modalità indicate dal Garante per la protezione dei dati personali in conformità a quanto previsto dall'articolo 12, paragrafi 7 e 8, del RGPD."."*

L'osservazione è stata accolta.
È stato opportunamente emendato l'art. 10, comma 1 dello schema di decreto.

- *"Le parole "sanzione di cui all'articolo 83, paragrafo 5, del RGPD" andrebbero sostituite dalle seguenti: "sanzione prevista dall'articolo 166, comma 2, del Codice"."*

L'osservazione è stata accolta.
È stato opportunamente emendato l'art. 12, comma 2 dello schema di decreto.

- *"Si suggerisce di sostituire le parole "Al di fuori dei casi previsti" con "fermo restando" e le parole da "corrispondente sanzione" sino alla fine con le seguenti: "sanzione prevista dall'articolo 166, comma 2, del Codice". Inoltre, al comma 4, A titolo meramente collaborativo, poi, si segnala l'opportunità di sostituire al citato comma 4, le congiunzioni "e/o" con la sola "o"."*

L'osservazione è stata accolta.
È stato opportunamente emendato l'art. 12, comma 4 dello schema di decreto.

- *"Infine, si fa notare che il disposto del comma 3 (solidarietà titolari responsabile del trattamento), probabilmente per un refuso, riproduce pedissequamente la previsione contenuta nell'articolo 1, comma 11, della legge n. 5/2018, facendo riferimento alla violazione della predetta legge piuttosto che al presente regolamento.*

In ogni caso, al fine di chiarire la portata cogente del disposto normativo ed evitare comportamenti non corretti, si suggerisce di prevedere, in tale sede, in caso di illeciti, una responsabilità del titolare "non derogabile contrattualmente in concorso o in solido" con i soggetti terzi che hanno effettuato la chiamata."

L'osservazione è stata accolta.
È stato opportunamente emendato l'art. 12, comma 3 dello schema di decreto.

1.3. Riscontro al parere del Ministero per la pubblica amministrazione

- *"Si rappresenta, in via preliminare, l'esigenza di inserire, nelle premesse del provvedimento, la nuova denominazione del "Ministro per la pubblica amministrazione" in luogo della precedente."*

L'osservazione è stata accolta.

- *"In merito all'articolo 6, comma 1, sarebbe opportuno specificare in maniera più dettagliata le modalità di calcolo dei costi a carico degli operatori per l'accesso al registro, indicando, eventualmente, quali tipologie di costi potranno essere inclusi.*
  Quanto sopra in considerazione delle previsioni di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell'amministrazione digitale - CAD) che, in particolare, all'articolo 50 ("Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni") prevede che "i dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico", nonché della direttiva PSI 2013/37/UE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico e, in particolare, al considerato (22) e (25)."

L'osservazione NON è stata accolta.
Ogni anno il Ministero dello Sviluppo Economico conduce un'istruttoria sulla corretta applicazione dei parametri e delle modalità utilizzati per il calcolo dei costi di gestione e manutenzione del registro, al fine di individuare le tariffe di accesso al servizio da parte degli operatori di telemarketing.

- *"Al fine di garantire un adeguato coordinamento delle nuove previsioni con le disposizioni della legge 11 gennaio 2018, n. 5, sarebbe, altresì, opportuna una riformulazione dei commi 5, 6 e 7 dell'articolo 7, rendendo gli stessi più aderenti alla formulazione della citata legge."*

L'osservazione è stata accolta.
I testi dei commi indicati sono stati emendati alla luce dei pareri dell'AGCOM e del Garante Privacy.

2. *Presentazione schema di regolamento*

Lo schema di regolamento è basato sul testo del D.P.R. n. 178/2010 e s.m.i., opportunamente modificato, e ove possibile ha recepito le decisioni concordate nei tavoli tecnici e i pareri dell'AGCOM, del Garante privacy e del Ministro per la pubblica amministrazione.

Rispetto alle modifiche da apportare al D.P.R. n. 178/2010 per l'estensione del Registro Pubblico delle Opposizioni alla posta cartacea – in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 54, della legge n. 124/2017 – per cui si è scelta la tecnica della novella normativa, in questo caso si è ritenuto più opportuno sostituire e abrogare il testo del D.P.R. n. 178/2010 e s.m.i., per rendere più chiaro ed esplicativo il nuovo quadro regolamentare. Di seguito viene presentato il nuovo testo del regolamento e le principali modifiche rispetto all'attuale impianto normativo.

2.1. Premesse

Le premesse sono state aggiornate per includere: a) il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; b) il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178; c) il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69, recante modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; d) l'articolo 6, comma 2, lettera a), n. 6, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; e) l'articolo 1, comma 54, della legge 4 agosto 2017, n. 124; f) il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 2018, n. 149; g) la legge 11 gennaio 2018, n. 5.

2.2. Articolo 1 - Definizioni

Nell'articolo 1 del nuovo regolamento sono riportate le definizioni utilizzate nel decreto. In particolare, rispetto al D.P.R. n. 178/2010 e s.m.i.: la definizione di *contraente* è stata modificata, per includere anche gli intestatari di numerazioni non riportate negli elenchi di cui all'articolo 129 del D. Lgs. 196/2003; quella di *operatore* è stata aggiornata, sia in termini di riferimenti normativi sia per specificare le modalità e i fini del trattamento dei dati personali; la definizione di *registro* è stata modificata, per estendere l'ambito di applicazione del servizio; è stato aggiunto il RGPD.

2.3. Articolo 2 - Ambito di applicazione

L'ambito di applicazione di cui all'articolo 2 del nuovo regolamento è stato esteso rispetto al D.P.R. 178/2010 e s.m.i. per ricomprendere il trattamento per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale di tutte le numerazioni nazionali fisse e mobili mediante l'impiego del telefono, secondo quanto stabilito dalla legge n. 5/2018.

Su richiesta dell'ISTAT, rappresentata durante i lavori del tavolo tecnico sopra menzionato, è stata chiarita (vedi articolo 2, comma 3, del nuovo regolamento) l'esclusione dall'ambito di applicazione dei trattamenti delle numerazioni telefoniche e degli indirizzi postali effettuati per finalità statistiche dagli enti e dagli uffici di statistica appartenenti al Sistema statistico nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modifiche e integrazioni.

2.4. Articolo 3 - Istituzione del registro

L'articolo 3 del nuovo regolamento – che definisce l'istituzione del registro – è stato modificato rispetto al medesimo articolo del D.P.R. n. 178/2010 e s.m.i. per aggiornare i riferimenti normativi, rendere omogenea la terminologia utilizzata nel testo e ricomprendere nell'istituzione del nuovo registro pubblico delle opposizioni sia gli indirizzi postali presenti negli elenchi telefonici sia le numerazioni non contenute nei medesimi elenchi.

2.5. Articolo 4 - Realizzazione e gestione del registro

All'articolo 4 del nuovo regolamento sono state apportate le seguenti modifiche rispetto al D.P.R. n. 178/2010 e s.m.i.: riferimento al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; adeguamento dei termini per l'attivazione del servizio per consentire al gestore di adeguare i sistemi.

Al fine di individuare una data certa per l'abrogazione del D.P.R. n. 178/2010 (vedi art. 14), l'art. 4 dello schema di regolamento stabilisce che la concreta realizzazione e il funzionamento del registro esteso a tutte le numerazioni nazionali siano garantiti per il 1° dicembre 2020.

Tale impostazione presuppone che intercorrano almeno 120 giorni tra la data di pubblicazione del regolamento in Gazzetta Ufficiale e l'attivazione del nuovo servizio, al fine di consentire l'espletamento della procedura di cui al comma 2 e l'emanazione del decreto ministeriale per definire le tariffe di accesso al servizio di cui all'art. 6, per cui occorre attendere il completamento della consultazione degli operatori di telemarketing che si terrà entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto in G.U..

E' previsto che il Ministero dello sviluppo economico anche tramite il gestore, provvede alla predisposizione ed attivazione delle modalità tecniche ed operative di funzionamento, accesso ed iscrizione al Registro degli operatori e dei contraenti in collaborazione con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in relazione all'implementazione di utilizzo delle modalità telematiche.

c) il 1° dicembre 2020

2.6. Articolo 5 - Soggetti obbligati all'accesso e modalità di adesione al servizio

All'articolo 5 del nuovo regolamento sono individuati i soggetti obbligati all'iscrizione, ricomprendendo nelle modalità del trattamento dei dati personali per finalità commerciale la posta cartacea e l'impiego del telefono.

Per quanto riguarda le modalità di adesione al servizio, è stata mantenuta l'impostazione del D.P.R. n. 178/2010 e s.m.i., introducendo: al comma 1), lett. b), l'atto di conferimento del potere di rappresentanza o della carica detenuta dal titolare, come suggerito dall'AGCOM; al comma 1, lettera b), la dichiarazione di adeguamento degli operatori di telemarketing rispetto alla previsione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 5/2018. Inoltre, al comma 1, lettera c), sono stati modificati l'elenco o gli elenchi di contraenti che costituiscono la fonte dei contatti, non più riferiti (esclusivamente) a quelli a disposizione del pubblico. E' previsto che l'attestazione dell'identità dell'operatore possa avvenire anche attraverso il sistema pubblico per la gestione delle identità digitali di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (SPID) ovvero attraverso il punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 64-bis del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005, cosiddetto codice dell'Amministrazione digitale.

Come nel precedente regolamento è stato mantenuto il termine di quindici giorni per l'assegnazione delle credenziali di autenticazione e dei profili di autorizzazione agli operatori di telemarketing e rimane invariata la pubblicazione degli estremi identificativi degli operatori iscritti al servizio, comprensivi dei riferimenti di contatto, in apposito elenco consultabile sul sito web relativo al registro pubblico delle opposizioni per un periodo non superiore a dodici mesi dall'ultima consultazione del medesimo registro.

2.7. Articolo 6 - Costi di accesso al registro

Rispetto al medesimo articolo del D.P.R. n. 178/2010 e s.m.i., all'articolo 6 del nuovo regolamento – che disciplina i costi di accesso al registro pubblico delle opposizioni – è stato introdotto il riferimento al decreto del MiSE di cui all'articolo 1, comma 13, della legge n. 5/2018, che stabilisce i criteri generali per l'aggiornamento periodico delle tariffe di accesso al registro.

2.8. Articolo 7 - Modalità e tempi di iscrizione dei contraenti al registro

All'articolo 7 – che definisce le modalità e i tempi di iscrizione dei contraenti al Registro Pubblico delle Opposizioni – sono indicate le modalità attraverso le quali i contraenti possono iscriversi al registro.

Vista l'ingente quantità di numerazioni telefoniche ricomprese nell'ambito di applicazione della nuova disciplina (oltre 20 milioni le utenze fisse e 83 milioni quelle cellulari[1]) appare necessario razionalizzare le modalità attraverso cui gli intestatari possono esercitare il diritto di opposizione alle chiamate con operatore umano e alla posta cartacea per i fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. In particolare, al fine di rendere tecnicamente e finanziariamente sostenibile il nuovo registro pubblico delle opposizioni sono state soppresse, rispetto all'attuale regime, le modalità di iscrizione dei contraenti telefonici tramite raccomandata e posta elettronica. Mentre per la raccomandata appare evidente la complessità di rispettare i termini stabiliti dal regolamento per la gestione delle richieste (un giorno lavorativo), per il canale email occorre precisare quanto segue. Quest'ultimo, infatti, nonostante attualmente sia gestito in maniera automatizzata accettando i moduli inviati secondo prefissati requisiti tecnici, allo stesso tempo genera una notevole quantità di istanze rigettate (dovute al mancato rispetto da parte dei contraenti delle condizioni tecniche richieste e allo *spam*), che necessitano un trattamento manuale al fine di consentire l'iscrizione al registro pubblico delle opposizioni. Inoltre, mentre per l'attuale registro è prevista la comunicazione da parte del contraente telefonico di una serie di dati personali per la verifica con quelli presenti nel database unico, nel nuovo sistema il gestore non disporrà allo stesso modo delle informazioni circa tutti gli intestatari delle utenze telefoniche, non disponendo di alcuna informazione circa le numerazioni cellulari. Di conseguenza, in accordo al principio di minimizzazione dei dati personali di cui al RGPD, viene richiesta al contraente essenzialmente la comunicazione del numero telefonico.

Si evidenzia come non sia necessario né opportuno prevedere per il contraente l'obbligo di comunicare, oltre alla numerazione telefonica, l'eventuale e corrispondente indirizzo postale per le utenze presenti negli elenchi telefonici, in quanto il nuovo sistema continuerà ad utilizzare il numero di telefono come chiave di *matching* per le richieste degli operatori. Può essere sufficiente conoscere la numerazione telefonica per rappresentare al contraente il diritto di opposizione anche per la posta cartacea. Si evidenzia, inoltre, come tecnicamente il confronto tra stringhe numeriche garantisca una maggiore efficacia rispetto al confronto tra indirizzi postali (che contengono caratteri alfanumerici e speciali). Considerata l'impossibilità per il gestore del registro pubblico delle opposizioni di verificare che i dati forniti coincidano con quelli dell'effettivo intestatario dell'utenza, sono previste, altresì, delle tecniche di verifica della disponibilità delle numerazioni da iscrivere, rinnovare e revocare. Questo principio impone che sia stabilito un canale di comunicazione interattivo tra gestore del servizio e contraente telefonico per consentire la verifica contestuale della disponibilità della numerazione al momento della richiesta.

Alla luce di quanto rappresentato, le modalità di iscrizione al nuovo Registro Pubblico delle Opposizioni esteso ai numeri non in elenco e alla posta cartacea consistono nel canale web e in quello telefonico (attraverso risponditore automatico e contact center in caso di difficoltà di

[1] Fonte *Osservatorio sulle comunicazioni n. 1/2019* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

iscrizione, rinnovo e revoca). Mentre nella prima modalità, di cui al comma 1, lettera a), si richiede al contraente telefonico di dimostrare la disponibilità dell'utenza telefonica che si intende iscrivere, nel secondo caso, di cui al comma 1, lettera b), la verifica è implicita in quanto, come nell'attuale regime, è richiesto che la chiamata avvenga dal numero che si intende iscrivere.

E' previsto che l'attestazione dell'identità del contraente possa avvenire anche attraverso il sistema pubblico per la gestione delle identità digitali di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (SPID), ovvero attraverso il punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 64-bis del predetto decreto legislativo, recante Codice dell'amministrazione digitale.

All'articolo 7, comma 2, in accordo al parere dell'AGCOM è stata chiarita la modalità di integrazione dei canali di iscrizione dei contraenti telefonici al registro, coinvolgendo per quanto di competenza, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

All'articolo 7, comma 3, del nuovo regolamento viene mantenuto il principio dell'iscrizione contemporanea di più numerazioni intestate allo stesso soggetto, purché ciò avvenga attraverso il canale web, e viene indicata la modalità attraverso cui il contraente può conoscere lo stato della propria iscrizione.

All'articolo 7, comma 4 è definito l'effetto del rinnovo dell'opposizione.

I commi 5 e 6 dell'articolo 7 del nuovo regolamento disciplinano i diritti acquisiti dai contraenti, rispettivamente per le numerazioni presenti negli elenchi telefonici pubblici e per tutte le numerazioni nazionali. Secondo quanto stabilito dalla legge n. 5/2018, le numerazioni iscritte al registro pubblico delle opposizioni esteso ai numeri non in elenco acquisiscono nuovi diritti rispetto all'attuale regime. Per quanto riguarda il contatto telefonico per finalità di invio del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, l'iscrizione al registro pubblico delle opposizioni dispone da un lato la revoca dei consensi prestati in precedenza (con le eccezioni di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 5/2018) per tale finalità, dall'altro il divieto di contatto delle numerazioni presenti negli elenchi telefonici pubblici per i medesimi fini. Si è scelto di distinguere i due diritti dei contraenti telefonici al fine di rendere più chiara la previsione normativa nei due commi 5 e 6. In particolare, nel comma 5 sono riportate le previsioni di revoca dei consensi, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 5/2018, che rende salvi i consensi prestati nell'ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non più di trenta giorni, aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi. A tal riguardo, nello schema di D.P.R. allegato è stato specificato che di tali contratti deve essere parte il contraente telefonico. Questo passaggio risulta piuttosto delicato in quanto generalmente i consensi al marketing vengono forniti proprio nella stipula di contratti. Occorre evidenziare che un'interpretazione eccessivamente ampia rispetto a quanto ipotizzato dal legislatore – che nei lavori parlamentari faceva riferimento ai contratti con i gestori delle utenze – rischierebbe di compromettere l'intero impianto normativo non garantendo ai contraenti telefonici le tutele di cui alla legge n. 5/2018.

L'articolo 7, comma 6, prevede che iscrizione al registro preclude qualsiasi trattamento degli indirizzi postali contenuti negli elenchi di contraenti e delle numerazioni nazionali fisse e mobili da parte degli operatori per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, effettuato mediante l'impiego del telefono oppure mediante posta cartacea.

L'articolo 7, comma 7, prevede che con riferimento a tutte le numerazioni telefoniche nazionali, che siano o meno riportate negli elenchi, con l'iscrizione al registro si intendono revocati tutti i consensi

precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo, che autorizzano il trattamento di tali dati effettuato mediante l'impiego del telefono per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. È altresì precluso, per le medesime finalità, l'uso delle numerazioni telefoniche cedute a terzi dal titolare del trattamento sulla base dei consensi precedentemente rilasciati. Sono fatti salvi i consensi prestati nell'ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non più di trenta giorni, dei quali è parte il contraente ed aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi, per i quali è comunque assicurata, con procedure semplificate, la facoltà di revoca.

L'articolo 7, comma 8, del nuovo regolamento stabilisce i termini temporali di gestione delle richieste di iscrizione, rinnovo e revoca dei contraenti da parte del gestore del servizio, ovvero un giorno lavorativo dalla ricezione della richiesta.

L'articolo 7, comma 9, del nuovo regolamento stabilisce che l'iscrizione nel registro pubblico delle opposizioni (di una numerazione telefonica o del relativo indirizzo postale riportato negli elenchi telefonici pubblici) cessa solo in caso di esplicita revoca da parte del contraente intestatario dell'utenza. Rispetto all'attuale regime, che prevede la decadenza automatica dell'iscrizione in caso di cambio di intestatario o di cessazione della linea, le medesime previsioni di decadenza automatica non possono essere applicate nel nuovo sistema in quanto, come riportato in precedenza, il gestore del registro non disporrà in futuro di tali informazioni per tutte le numerazioni nazionali fisse e mobili.

L'articolo 7, comma 10, del nuovo regolamento mantiene, rispetto al D.P.R. n. 178/2010 e s.m.i., la previsione per il gestore di acquisire i dati contenuti nel *database* unico, al fine di verificare in fase di richiesta dei contraenti se gli stessi (essendo o meno presente la propria numerazione negli elenchi telefonici) abbiano diritto all'opposizione al trattamento dei dati personali mediante posta cartacea.

Con l'articolo 7, comma 11, del nuovo regolamento viene disciplinato il trasferimento delle numerazioni iscritte al registro pubblico delle opposizioni precedentemente all'istituzione del nuovo sistema. Tali numerazioni saranno considerate iscritte al nuovo registro con opposizione al trattamento mediante operatore umano con l'impiego del telefono o tramite posta cartacea nei confronti di tutti gli operatori, senza far decadere i consensi prestati alle chiamate pubblicitarie. Il contraente avrà la facoltà di poter revocare o rinnovare la propria iscrizione successivamente all'istituzione del nuovo registro pubblico delle opposizioni.

L'articolo 7, comma 12, ha mantenuto le previsioni del precedente regolamento circa la conservazione delle evidenze delle operazioni svolte dai contraenti telefonici, in modo da consentire l'accesso ad esse solo per finalità ispettive da parte dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali o dell'Autorità giudiziaria.

2.9. Articolo 8 - Modalità tecniche di funzionamento e di accesso al registro da parte degli operatori

Nell'articolo 8 del nuovo regolamento vengono disciplinate le modalità tecniche di funzionamento e di accesso al registro pubblico delle opposizioni da parte degli operatori di telemarketing. È stata recepita la disposizione di cui all'articolo 1, comma 12, della legge n. 5/2018, che prevede per gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicità telefonica e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali telefoniche l'obbligo mensile di consultazione del registro pubblico delle opposizioni, e comunque precedentemente all'inizio di ogni campagna promozionale.

La validità della lista restituita agli operatori di telemarketing è stata mantenuta in quindici giorni per i soggetti che effettuano il trattamento mediante operatore umano con l'impiego del telefono, al fine di rendere effettivo in tale lasso di tempo il diritto di opposizione esercitato dai contraenti, e in trenta giorni per i soggetti che effettuano il trattamento mediante posta cartacea, alla luce del differente (e più lungo) processo lavorativo dei dati personali.

Al comma 5 del medesimo articolo del nuovo regolamento è stata recepita la disposizione di cui all'articolo 1, comma 14, della legge n. 5/2018, che vieta l'uso di compositori telefonici per la ricerca automatica di numerazioni.

L'articolo 8, comma 6, ha mantenuto le previsioni del precedente regolamento circa la conservazione delle evidenze delle operazioni svolte dagli operatori, in modo da consentire l'accesso ad esse solo per finalità ispettive da parte dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali o dell'Autorità giudiziaria.

2.10. Articolo 9 - Obbligo di presentazione dell'identificazione della linea chiamante e dell'utilizzo di prefissi nazionali

L'articolo 9 del nuovo regolamento recepisce le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 5/2018, relativo agli obblighi dei *call center* per l'effettuazione delle chiamate.

2.11. Articolo 10 - Obbligo di informativa

Nell'articolo 10 del nuovo regolamento – che stabilisce l'obbligo di informativa – sono state adeguate, rispetto al precedente regolamento, le informazioni da fornire al contraente telefonico contattato mediante operatore umano con l'impiego del telefono oppure mediante posta cartacea per i fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, alla luce dell'estensione del servizio alle numerazioni non in elenco.

Inoltre, è stata recepita la previsione normativa di cui all'articolo 1, comma 8, della legge n. 5/2018, in caso di cessione a terzi di numerazioni telefoniche.

2.12. Articolo 11 - Campagne informative per il consumatore

Per quanto riguarda l'articolo 11 del nuovo regolamento, relativo alla campagna informativa per il consumatore, vista la portata delle nuove disposizioni nei confronti dei contraenti telefonici, è stato previsto che il Ministero dello sviluppo economico e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, realizzino una campagna informativa rivolta ai contraenti telefonici, da attuare nel corso del primo semestre di funzionamento del registro.

2.13. Articolo 12 - Controllo da parte del Garante per la protezione dei dati personali e sanzioni

L'articolo 12 del nuovo regolamento disciplina il controllo da parte dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali ed il regime sanzionatorio.

Per quanto riguarda l'impianto sanzionatorio, per la violazione del diritto di opposizione si applica l'articolo 166, comma 2, del Codice Privacy (in sostituzione dell'abrogato articolo 162, comma 2-quater, del D. Lgs. 196/2003, richiamato dall'articolo 1, comma 10, della legge n. 5/2018).

Per quanto riguarda le ulteriori violazioni – al di fuori dei casi previsti dall'articolo 167 del D. Lgs. 196/2003 – in caso di violazione dei divieti di cui all'articolo 1, comma 7, della legge n. 5 del 2018

o di cui all'articolo 8, comma 5, del regolamento si applica ancora la sanzione prevista dell'articolo 166, comma 2, del Codice *privacy*.

2.14. Articolo 13 - Tutela del contraente

All'articolo 13 del nuovo regolamento – che disciplina la tutela del contraente telefonico – sono stati riportati i riferimenti normativi al RGPD, non presenti nel precedente decreto attuativo.

2.15. Articolo 14 - Abrogazione e disciplina transitoria

L'abrogazione del D.P.R. n. 178/2010 in favore del nuovo regolamento potrà avvenire solo al momento dell'attivazione del nuovo servizio, al fine di mantenere l'efficacia sia del regolamento stesso e sia di tutti gli atti ad esso riferiti (ad esempio il decreto ministeriale sulle tariffe di accesso e il contratto di servizio per la gestione e manutenzione del servizio) fino alla concreta realizzazione del nuovo sistema.

Pertanto, l'articolo 14 stabilisce che il D.P.R. n. 178/2010 sia abrogato dal trentesimo giorno successivo alla data del 1° dicembre 2020, data stabilita dall'art. 4 dello schema di regolamento per la realizzazione del registro pubblico delle opposizioni, di cui all'articolo 130, comma 3-bis, del Codice, esteso a tutte le numerazioni nazionali fisse e mobili che siano o meno riportate negli elenchi di contraenti di cui all'articolo 129 del Codice, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 5.

Le disposizioni transitorie riportate nel comma 2 dell'art. 14 dello schema di regolamento chiariscono il regime di funzionamento in attesa della concreta realizzazione del nuovo registro.

2.16. Terminologia

Rispetto al D.P.R. n. 178/2010 e s.m.i. si è cercato di utilizzare una terminologia coerente e a tal proposito in tutto il testo, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 149/2018, si è sostituita la parola *abbonato* con *contraente*, allineando la terminologia al D. Lgs. n. 196/2003.

2.17. Iscrizione di default nel registro

Come riportato nell'introduzione, a causa di dubbi interpretativi e di coerenza normativa, la previsione di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 5/2018 non è stata introdotta nel regolamento, mantenendo il principio che l'iscrizione avvenga solo su specifica richiesta del contraente telefonico.

Relazione tecnico-finanziaria

Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La gestione e la realizzazione del Registro Pubblico delle Opposizioni, in base a quanto previsto dall'art. 4 del D.P.R. n. 178/2010 e s.m.i., è attualmente affidata dal Ministero dello Sviluppo Economico ad un soggetto gestore esterno (Fondazione Ugo Bordoni), che in base ad apposito contratto di servizio assume interamente gli oneri finanziari e organizzativi, con copertura dei costi del servizio mediante le tariffe di accesso corrisposte dagli operatori di telemarketing per la verifica delle liste. Tali tariffe di accesso sono elaborate dal Ministero delle Sviluppo Economico sulla base del piano preventivo dei costi di funzionamento e manutenzione del Registro, predisposto annualmente dal gestore e approvato dal Ministero stesso.

Al momento non si dispone di un calcolo dettagliato del costo per la realizzazione del nuovo servizio, tuttavia alla luce dell'ampliamento a tutte le numerazioni nazionali e dell'obbligo per gli operatori di verificare l'opposizione anche delle liste cd. *consensate*[1] – attualmente esonerate dal confronto con il Registro – è possibile ipotizzare l'aumento dei soggetti iscritti e delle verifiche sottoposte, facendo presagire una riduzione delle tariffe di accesso. Al fine di fornire un ordine di grandezza orientativo, si prevede che i costi di *start-up* per estendere il servizio a tutte le numerazioni nazionali (oltre 100 milioni[2]), potendosi avvalere delle procedure e delle architetture logiche attualmente in esercizio, saranno decisamente inferiori a quelli di prima realizzazione, che ammontarono a circa 985.000 Euro.

Per valutare con precisione l'impatto dei costi di *start-up* sulle tariffe corrisposte dagli operatori di telemarketing che accederanno al Registro, occorrerà comunque attendere le consultazioni con gli operatori previste dall'art. 4, comma 2, lettera a), dello schema di decreto, utili a individuare le nuove volumetrie del servizio. In generale, difatti, le tariffe di accesso sono dipendenti sia dai costi per la realizzazione, gestione e manutenzione del servizio sia dalla quantità di verifiche sottoposte dagli operatori di telemarketing. Ad ogni modo, al fine di minimizzare l'impatto dei costi di *start-up* per l'estensione del Registro sugli operatori di telemarketing appare opportuno prevedere un affidamento pluriennale al gestore (5 anni) per la realizzazione, gestione e manutenzione del Registro Pubblico delle Opposizioni, in modo da poter ripartire alcuni costi su più annualità.

Per quanto riguarda le nuove modalità di funzionamento, per razionalizzare i costi e rendere più efficiente la gestione del Registro, in ragione dell'elevata quantità di numerazioni oggetto dell'estensione, dei termini di evasione delle richieste dei contraenti telefonici (un giorno lavorativo) e del residuale utilizzo dei canali di iscrizione degli abbonati mediante fax, raccomandata ed email, questi ultimi sono stati eliminati, mantenendo la modalità telefonica – con il supporto di operatori umani in caso di difficoltà e di assistenza delle fasce più deboli – e il web.

La revisione dei canali di iscrizione dei contraenti telefonici ha l'obiettivo di consentire la gestione delle richieste in maniera completamente automatizzata, come avviene già oggi per quanto riguarda la verifica delle liste degli operatori di telemarketing.

Nei primi mesi di funzionamento è possibile prevedere un picco di richieste da parte dei cittadini e dei nuovi operatori coinvolti nella riforma, fino a raggiungere un livello di utilizzo a regime. Nei

---

[1] Liste di contatti per cui è stato raccolto il consenso al trattamento per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale

[2] Mentre l'attuale servizio è rivolto a circa 13 milioni di numerazioni contenute negli elenchi telefonici pubblici, i contraenti telefonici aventi diritto secondo l'estensione in oggetto saranno oltre 100 milioni, ovvero il totale di linee telefoniche nazionali fisse e mobili (fonte *Osservatorio sulle comunicazioni n. 3 del 2019, AGCOM*)

primi mesi di attività sarà pertanto necessario prevedere un potenziamento delle infrastrutture tecnologiche e di personale (ad es. numero di linee telefoniche, operatori del contact center) al fine di gestire le richieste dei contraenti telefonici e degli operatori di telemarketing nei termini previsti dallo schema di decreto.

Per quanto riguarda l'adeguamento necessario ai processi organizzativi, alle procedure tecniche e ai sistemi informatici, come accennato in precedenza, l'estensione del Registro può beneficiare della sinergia con il sistema attualmente in funzione. In quest'ottica, processi, procedure e sistemi informatici necessitano di adeguamenti di armonizzazione piuttosto che di una progettazione *ex novo*, con il vantaggio di ridurre i costi necessari per l'avvio del nuovo servizio esteso ai numeri non presenti negli elenchi telefonici pubblici. Gli apparati tecnologici dovranno essere adeguati alle nuove volumetrie, garantendo standard di funzionamento e qualità del servizio idonei al contesto di riferimento: esercizio del diritto di opposizione da un lato e libertà imprenditoriale dall'altro.

Al fine di garantire idonea informativa ai cittadini rispetto alla riforma del telemarketing, l'art. 11 dello schema di decreto prevede la realizzazione e promozione di una campagna informativa da parte del Ministero dello Sviluppo Economico e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al pari di quanto avvenuto con l'istituzione del Registro Pubblico delle Opposizioni nel 2011. All'atto dell'istituzione del servizio furono stanziati 300.000 Euro per realizzare la campagna informativa verso i cittadini svolta attraverso televisione, radio, web e carta stampata. Al momento si può ipotizzare che l'importo della nuova campagna informativa possa essere orientativamente dello stesso ordine di grandezza del 2011.